SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 15**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%. In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

88A4596

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 628.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in S. Maria a Vico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è istituita in S. Maria a Vico una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

Scuola professionale per l'industria chimica con sezioni per:

operatore chimico (triennale): due sezioni.

Scuola professionale per l'industria elettrica ed elettronica con sezioni per:

elettricista installatore elettromeccanico (triennale): due sezioni.

Corso post-qualifica:

tecnico industrie elettriche ed elettroniche: due corsi;
tecnico industrie chimiche: un corso.

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica e laboratorio; conversazione tecnica in lingua estera; tecnologia chimica e disegno tecnico; chimica e laboratorio; chimica industriale; laboratorio analisi chimiche e strumentali e tecniche; laboratorio preparazioni chimiche; disegno tecnico ed elementi di tecnologia meccanica; elettrotecnica, misurazioni elettriche, impianti elettrici; costruzioni elettromeccaniche; esercitazioni pratiche; lingua e lettere italiane e storia; elementi di economia politica; elementi di diritto e legislazione sociale; lingua estera; elettrotecnica ed elettronica; laboratorio misurazioni; chimica, fisica ed analisi; chimica organica e preparazioni; macchine, tecnologia, impianti, organizzazione aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.362.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di S. Maria a Vico ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 382

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI S. MARIA A VICO.

Due sezioni di operatore chimico (triennale);

Due sezioni di elettricista installatore elettromeccanico (triennale);

Due corsi post-qualifica - tecnico industrie elettriche ed elettroniche;

Un corso post-qualifica - tecnico industrie chimiche,

per complessive diciotto classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	24
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	10 (*)
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	2
7) Ausiliari	10

(*) Di cui n. 1 ITP assegnato all'ufficio tecnico.

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive 25 ore settimanali.

9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive 10 ore settimanali.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1988.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 2456, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 40, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente:

Art. 41 *(Scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni).* — È istituita una scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni presso il Politecnico di Torino.

La scuola ha in compito di preparare personale con competenze nel campo delle telecomunicazioni in grado di affrontare i problemi relativi ad apparati e sistemi per telecomunicazioni, reti locali e telerilevamento.

La scuola rilascia il diploma di «Esperto in telecomunicazioni».

Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di ingegneria e/o i dipartimenti di automatica ed informatica, di elettronica e di matematica del Politecnico di Torino.

Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica I;
istituzioni di matematica II;
calcolo numerico e programmazione;
probabilità e fenomeni aleatori;
elettrotecnica;
fisica.

2° Anno:

elementi di elettronica;
trasmissione dell'informazione;
elaborazione numerica dei segnali;
calcolatori elettronici;
campi elettromagnetici,

più un insegnamento scelto fra quelli opzionali.

3° Anno:

trasmissione di dati;
reti di telecomunicazioni;
sistemi di telecomunicazioni,

più tre insegnamenti scelti fra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

antenne;
elementi di economia;
elementi di teoria dell'informazione;
elettronica per telecomunicazioni;
linguaggi e metodi di programmazione;
propagazione delle onde elettromagnetiche;
radiotecnica e televisione;
tecniche radar e meteorologia radar;
telecomunicazioni con mezzi mobili;
telecomunicazioni in fibra ottica;
telecomunicazioni via satellite;
telefonica numerica;
telematica e reti locali;
telemisure e telecomandi;
telerilevamento.

Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e della loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del terzo anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore.

L'Università su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione.*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1988
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 369

89A0177

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 gennaio 1989.

Determinazione delle commissioni onnicomprensive di intermediazione riconosciute agli istituti ed alle aziende di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito a medio e lungo termine alle esportazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il successivo art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, così come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393 e dall'art. 25 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 394, il quale tra l'altro dispone che in estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale può corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura è fissata dal Ministro del tesoro secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della citata legge n. 227/1977;

Visto l'art. 22, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, aggiunto con la legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394, il quale autorizza il Mediocredito centrale a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera *g)*, nonché dell'art. 27, terzo comma, della citata legge n. 227 del 1977, secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 18, quarto comma, della medesima legge;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1988, n. 123, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, recante le condizioni, le modalità e i tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che agli istituti di credito nazionali che effettuano operazioni di credito all'esportazione viene riconosciuta, mediante decreto del Ministro del tesoro, una commissione onnicomprensiva determinata di volta in volta sulla base delle condizioni di mercato, della natura dell'operazione e del relativo rischio;

Visto il proprio decreto 26 luglio 1988, n. 341318, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1988, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 346, che determina le commissioni onnicomprensive previste dal citato art. 4 del decreto n. 123 del 1988, procedendo al riordino formale e all'aggiornamento delle commissioni di cui agli articoli 5, 13, 15, 22 e 25 relative alle operazioni di credito all'esportazione già disciplinate nei decreti abrogati dal successivo art. 30, nonché alla fissazione delle commissioni di cui agli articoli 13 e 15 riguardanti le nuove operazioni agevolabili contemplate dagli articoli 18 e 28, comma primo, del medesimo decreto n. 123 del 1988;

Ritenuta l'esigenza di adeguare le commissioni onnicomprensive di cui al precedente alinea alle mutate condizioni del mercato creditizio, con particolare riferimento all'instaurazione progressiva del mercato interno europeo da completarsi entro il 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 8A del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, aggiunto con l'art. 13 dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Disposizione comune

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti ed aziende di credito nazionali che effettuano operazioni di credito all'esportazione sono determinate nelle misure fissate negli articoli seguenti e restano in vigore sino a nuova disposizione.

Art. 2.

Crediti finanziari concessi dal Mediocredito centrale

La commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per i crediti finanziari disciplinati dall'art. 5 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123 ed effettuati mediante provvista attinta sui mercati finanziari interno, estero o internazionale, ovvero con mezzi propri, è stabilita nella misura dello 0,45% annuo.

Art. 3.

Operazioni di credito all'esportazione con provvista sul mercato interno

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, per gli oneri connessi ai finanziamenti con provvista sul mercato interno è fissata nella misura dello 0,35% annuo nel caso di dilazione di pagamento superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi.

Nel caso di dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi la commissione è pari allo 0,50% annuo.

Art. 4.

Operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi.

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito, ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, per gli oneri connessi ai finanziamenti con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi è determinata nella misura dello 0,35% annuo.

La commissione da corrispondere ai sensi dell'art. 25 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123 per le operazioni con dilazione di pagamento superiore ai diciotto e inferiore ai ventiquattro mesi perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali è riconosciuta nelle seguenti misure:

a) 0,35% annuo nel caso di smobilizzo «pro solvendo»;

b) 0,30% «una tantum» nel caso di smobilizzo «pro solvendo» senza garanzia;

c) 0,25% «una tantum» nel caso di smobilizzo «pro soluto».

La commissione dovuta agli istituti per le operazioni di smobilizzo sull'estero di crediti assistiti da lettera di credito irrevocabile rilasciata da banca estera per conto del beneficiario della dilazione di pagamento, previste dall'art. 28 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, è pari allo 0,30% «una tantum».

Art. 5.

Operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi.

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito, ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, per gli oneri connessi ai finanziamenti con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi è determinata nella misura dello 0,50% annuo.

La commissione da corrispondere ai sensi dell'art. 25 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123 per le operazioni con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali è riconosciuta nelle seguenti misure:

a) 0,50% annuo in caso di smobilizzo «pro solvendo»;

b) 0,45% «una tantum» in caso di smobilizzo «pro solvendo» senza garanzia;

c) 0,40% «una tantum» in caso di smobilizzo «pro soluto».

Art. 6.

Disposizioni finali

È abrogato il decreto ministeriale 26 luglio 1988, n. 341318.

Il presente decreto, che è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, addì 9 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1989
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285

89A0188

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 ottobre 1988.

Modificazioni all'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda la vitamina A e la Cantaxantina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti:

3 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1986;

31 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107/1987;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulle politiche comunitarie;

Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 112 del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva della commissione n. 88/228/CEE, del giorno 8 aprile 1988, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 101 del 20 aprile 1988, con la quale è stato modificato, tra l'altro, l'allegato I della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, recante norme in materia di additivi per mangimi, con il disporre nuove condizioni di impiego della vitamina A e della Cantaxantina, per salmoni e trote;

Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

È consentito un periodo di sei mesi per l'eliminazione delle scorte, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO.

Alla parte I, principi attivi, gruppo B) vitamine è aggiunta la seguente voce, prima della voce denominata *Vitamina D2*.

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) U.I./Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti U.I./Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) U.I./Kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vitamina A	Polli da ingrasso Altre specie			8.000.000	20.000		

Alla parte V coloranti e pigmentanti, gruppo A), carotenoidi e xantofille la voce *Cantaxantina* al punto c) salmoni e trote, è sostituita nel modo seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cantaxantina		Salmoni e trote				80	Somministrazione autorizzata soltanto dall'età di sei mesi	

89A0192

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 dicembre 1988.

Autorizzazione al trasferimento di portafoglio della rappresentanza generale per l'Italia della società Allianz Allgemeine Rechtsschutzversicherungs Aktiengesellschaft, in Milano, alla S.p.a. Allianz-Ras tutela giudiziaria compagnia di assicurazione, in Milano

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1984 con il quale la rappresentanza generale per l'Italia della società Allianz Allgemeine Rechtsschutzversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria sul territorio della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 con il quale la Allianz-Ras tutela giudiziaria compagnia di assicurazione S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la domanda in data 21 giugno 1988 con la quale la Allianz-Ras tutela giudiziaria compagnia di assicurazione S.p.a. e la rappresentanza generale per l'Italia della società Allianz Allgemeine Rechtsschutzversicherungs Aktiengesellschaft hanno chiesto l'approvazione della deliberazione in data 27 maggio 1988 e dell'atto di conferimento nella Allianz-Ras tutela giudiziaria compagnia di assicurazione S.p.a. del complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della società Allianz Allgemeine R.S.V.;

Vista la lettera n. 802614 in data 19 dicembre 1988, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il proprio parere favorevole all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Ritenuto che per il conferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la deliberazione con la quale l'assemblea straordinaria dei soci della Allianz-Ras tutela giudiziaria compagnia di assicurazione S.p.a., con sede in Milano, tenutasi il 27 maggio 1988, ha accettato il conferimento del complesso aziendale assicurativo, comprensivo dell'intero portafoglio della rappresentanza generale per l'Italia della società Allianz Allgemeine Rechtsschutzversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Milano.

È approvato altresì l'atto di conferimento alla Allianz-Ras tutela giudiziaria compagnia di assicurazione S.p.a., con sede in Milano, dell'intero complesso aziendale assicurativo della Rappresentanza Generale per l'Italia della società Allianz Allgemeine Rechtsschutzversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Milano, stipulato il 27 maggio 1988, modificato ed integrato il 24 novembre 1988 con atto del notaio dott. Giuliano Salvini.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio della Repubblica italiana già concesse alla rappresentanza generale per l'Italia della società Allianz Allgemeine Rechtsschutzversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0206

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 3 dicembre 1988.

Dichiarazione di conformità all'allegato I della convenzione Marpol 73/78 per le navi petroliere aventi stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e per le navi diverse dalle petroliere aventi stazza lorda inferiore a 400 tonnellate impegnate sia in viaggi nazionali che internazionali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 28 agosto 1987 che impone l'obbligo della dichiarazione di conformità alla Marpol 73/78, allegato I, alle navi petroliere aventi stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e alle navi diverse dalle petroliere aventi stazza lorda inferiore a 400 tonnellate impegnate sia in viaggi nazionali che internazionali;

Considerato che in base al citato decreto l'obbligo di estensione della dichiarazione di conformità deve essere esteso a tutto il naviglio nazionale minore senza alcun limite inferiore di stazza;

Ritenuta l'opportunità di riesaminare la materia per quanto attiene l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità per le navi petroliere aventi stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e per le navi diverse dalle petroliere aventi stazza lorda inferiore a 400 tonnellate impegnate sia in viaggi nazionali che internazionali, sulla base di nuovi elementi di valutazione connessi all'acquisizione di ulteriori dati tecnici;

Sentito il parere del Registro italiano navale;

Decreta:

Art. 1.

La dichiarazione di conformità di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 agosto 1987 non è richiesta per unità aventi stazza lorda inferiore o uguale a 50 tonnellate, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di antinquinamento marino da idrocarburi.

Art. 2.

Per navi diverse da petroliere di stazza lorda superiore a 50 tonnellate e inferiore a 400 tonnellate e per navi petroliere di stazza lorda superiore a 50 tonnellate e inferiore a 150 tonnellate, sia in navigazione nazionale che internazionale, la dichiarazione di conformità di cui al citato art. 2 del decreto ministeriale 28 agosto 1987 viene rilasciata dal Registro italiano navale, previo esito favorevole delle visite previste dal predetto articolo.

La dichiarazione di conformità viene rilasciata secondo il modello allegato al presente decreto e ha validità non superiore a cinque anni dalla data del rilascio.

Art. 3.

Le acque oleose di sentina possono essere temporaneamente conservate a bordo in apposite casse di raccolta oppure nella sentina stessa a condizione che non costituiscano accumuli pericolosi.

Il volume delle casse di raccolta, la capacità di accumulo della sentina, ambedue basate sulla produzione giornaliera di dette acque nonché sul tempo intercorrente fra due discariche successive, sono stabilite dal RINA.

Annotazioni sul sistema di ritenzione esistente a bordo e sull'intervallo tra due discariche successive devono essere riportate sulla dichiarazione di conformità.

Art. 4.

È fatto obbligo alle navi di cui al precedente art. 2 di dotarsi di apposito registro, vistato dall'autorità marittima del porto di iscrizione, nel quale devono essere registrate le operazioni connesse allo smaltimento delle acque oleose di sentina.

Art. 5.

Tutte le unità devono essere dotate di sistemi per la discarica a terra delle acque oleose di sentina.

Le navi di cui all'art. 2 del presente decreto devono essere dotate del raccordo internazionale previsto dalla regola 19 della convenzione Marpol 73/78, se abilitate alla navigazione internazionale, oppure altri tipi di raccordo adatti per i mezzi di ricezione dei porti a cui normalmente approda l'unità, nel caso di abilitazione alla navigazione nazionale.

Roma, addì 3 dicembre 1988

Il Ministro: PRANDINI

ALLEGATO

REGISTRO ITALIANO NAVALE

per la classificazione delle navi mercantili

Sede legale in Roma

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ANNESSO I DELLA CONVENZIONE MARPOL 73/78

STATEMENT OF FITNESS TO ANNEX I OF THE MARPOL 73/78 CONVENTION

(approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1987)

N. ....

rilasciata per incarico del Governo della ....
under the authority of the Government of..

REPUBBLICA ITALIANA

REPUBLIC OF ITALY

La presente dichiarazione è valida per navi diverse da petroliere di S. L. ≥ 50 < 400 ton e navi petroliere di S. L. ≥ 50 < 150 ton sia in navigazione nazionale che internazionale.

This statement is valid for ships other than oil tankers with G.T. ≥ 50 < 400 tons and oil tankers with G.T. ≥ 50 < 150 tons both in national and international waters.

Nome *Name*	Nominativo internazionale *Distinctive letters*	Porto di immatricolazione *Port of registry*	Stazza lorda *Gross tonnage*

Si dichiara che la nave suddetta è stata sottoposta a visita da tecnici di questo Istituto e la visita ha dimostrato che la nave è conforme alla parte applicabile dell'Annesso I della MARPOL 73/78.

This is to certify that the above-mentioned ship has been surveyed by surveyors of this Society and the survey has shown that the ship complies with the applicable part of Annex I of MARPOL 73/78.

Le sistemazioni di cui la nave è dotata sono quelle riportate al punto .... nel retro della presente dichiarazione.

The arrangements provided on board are those listed in item .... on the back of the present statement.

La presente dichiarazione è valida fino al..

This statement is valid until..

Rilasciata a .... il ....

Issued at .... *on* ....

Registro Italiano Navale

A) Sistemazioni per la ritenzione a bordo delle acque oleose di sentina mediante cassa avente un volume di .... m³.

Arrangements for the retention on board of the oily bilge waters by means of a tank with a volume of .... *m³.*

B) Separatore di acque oleose di sentina capace di produrre un effluente avente contenuto oleoso minore di 100 ppm.

Oily bilge waters separating equipment capable of producing an effluent with an oil content less than 100 ppm.

C) Separatore/filtro di acque oleose di sentina capace di produrre un effluente avente contenuto oleoso minore di 15 ppm.

Oily bilge waters separating and filtering equipment capable of producing an effluent with an oil content less than 15 ppm.

D) Separatore/filtro di acque oleose di sentina capace di produrre un effluente avente contenuto oleoso minore di 15 ppm corredato di allarme a 15 ppm e di dispositivo automatico di arresto della scarica.

Oily bilge waters separating and filtering equipment capable of producing an effluent with an oil content less than 15 ppm, fitted with 15 ppm alarm and automatic stopping discharge device.

VISITA INTERMEDIA

INTERMEDIATE SURVEY

Firmato ....

Signed ....

Luogo ....

Place ....

Data ....

Date ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse e agli articoli 1 e 2:

Il D.M. 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 12 novembre 1987, reca: «Obbligo di certificazione, in conformità all'art. 1 della convenzione Marpol 73/78, alle petroliere e alle navi diverse da queste non tenute a munirsi di certificato IOPP».

89A0205

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 gennaio 1989.

Finanziamento di opere per la sistemazione di un'area per l'alloggio di dieci containers atti ad ospitare famiglie sgomberate a causa di un dissesto idrogeologico nel comune di Pesco Sannita in provincia di Benevento. (Ordinanza n. 1634/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988 n. 1348/FPC pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota del 16 aprile 1987, n. 0956, con cui il comune di Pesco Sannita ha segnalato un grave movimento franoso nel proprio territorio tale da costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il verbale di sopralluogo del 21 dicembre 1987 con cui il rappresentante del gruppo nazionale delle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di pericolo incombente a causa di un movimento franoso nel comune di Pesco Sannita;

Vista la nota del 19 novembre 1988, n. 10482, con cui la prefettura di Benevento chiede un finanziamento di L. 70.000.000 a favore del comune di Pesco Sannita per la sistemazione di un'area atta ad alloggiare dieci containers per ospitare le famiglie sgomberate dalle proprie abitazioni a seguito del suddetto movimento franoso;

Ravvisata la necessità di intervenire al fine di garantire una sistemazione provvisoria alle famiglie evacuate dalle proprie abitazioni nel comune di Pesco Sannita;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

Per i lavori di urbanizzazione dell'area destinata ad alloggiare dieci containers nel comune di Pesco Sannita è assegnata al medesimo la somma di L. 70.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 farà capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0217

ORDINANZA 11 gennaio 1989.

Ulteriore proroga dell'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1636/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le proprie ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1385/FPC del 12 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1988, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione in favore di taluni comuni della provincia di Sondrio ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 e la proroga delle predette disposizioni, da ultimo disposta in favore del comune di Valdisotto per un periodo di dieci mesi;

Vista la nota n. 4688 del 17 ottobre 1988 con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessità di prorogare ulteriormente le disposizioni di cui alle ordinanze sopra citate, attese le esigenze ancora in essere nelle more dell'approvazione dell'ampliamento della pianta organica del comune medesimo;

Vista la nota n. 1887/20.2 Gab del 21 dicembre 1988, con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa un'ulteriore proroga delle assunzioni del

personale straordinario di cui trattasi, e, precisamente, per un periodo di dodici mesi per dodici unità (cinque impiegati amministrativi - livello quarto, un vigile messo - livello quarto e sei operai - livello quarto) e per un periodo di sei mesi per quindici operai (livello terzo), salva ulteriore successiva proroga in funzione dell'esecuzione dei lavori cui tale personale è stato adibito;

Ravvisata la necessità di disporre quanto richiesto:

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernente l'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio, già prorogate, da ultimo, a beneficio del comune di Valdisotto con ordinanza n. 1385/FPC del 12 marzo 1988 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1989 a beneficio del medesimo comune per le dodici unità di seguito indicate:

cinque impiegati amministrativi - livello quarto;
un vigile messo - livello quarto;
sei operai - livello quarto.

Le medesime disposizioni sono prorogate fino al 30 giugno 1989 per quindici operai - livello terzo.

L'onere complessivo presunto di L. 456.050.000 correlato alle predette proroghe, è posto a carico del fondo per la protezione civile con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0196

ORDINANZA 11 gennaio 1989

Ulteriore proroga delle autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nel comune di Torre S. Maria. (Ordinanza n. 1637/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1117/FPC del 7 agosto 1987, n. 1157/FPC del 14 settembre 1987, pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44 del 4 novembre 1987, n. 1384/FPC del 12 marzo 1988 e n. 1523/FPC del 3 agosto 1988, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1988 e n. 189 del 12 agosto 1988, con le quali sono state disposte e, da ultimo, prorogate, tra gli altri, a beneficio del comune di Torre S. Maria. le autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio;

Vista la nota n. 3626 del 20 dicembre 1988, con la quale il comune di Torre S. Maria rappresenta la necessità di un'ulteriore proroga semestrale delle sette unità lavorative già autorizzate ai sensi della sopracitata ordinanza n. 1523/FPC del 3 agosto 1988, tenuto conto delle esigenze ancora in essere nel territorio comunale ove trovansi ancora sistemati quarantotto nuclei familiari evacuati;

Vista la nota n. 1943/20.2 Gab del 23 dicembre 1988 con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa un'ulteriore proroga semestrale delle assunzioni del personale straordinario in servizio presso il comune di Torre S. Maria;

Ravvisata la opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Dispone:

Art. 1

Le disposizioni di cui alle ordinanze n. 1117/FPC del 7 agosto 1987 e n. 1157/FPC del 14 settembre 1987 concernenti l'autorizzazione all'assunzione di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio, già prorogate, tra gli altri, da ultimo, a beneficio del comune di Torre S. Maria con ordinanza n. 1523/FPC del 3 agosto 1988 sono ulteriormente prorogate a beneficio del medesimo comune per un periodo di sei mesi.

Il relativo onere valutato in L. 81.800.000 è posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0218

ORDINANZA 11 gennaio 1989.

Ulteriore proroga della validità dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia e dal sindaco di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 e dell'art. 1 dell'ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984. (Ordinanza n. 1638/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1984 e n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, concernenti, rispettivamente, la delega ai prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 e le autorizzazioni ai sindaci dei comuni colpiti dai medesimi eventi sismici a provvedere alla temporanea requisizione di abitazioni di proprietà privata;

Vista la propria ordinanza n. 1543/FPC del 25 agosto 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1988, con la quale, da ultimo, è stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 1988, dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia, in attuazione dell'art. 2 della citata ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 e delle ordinanze di requisizione emanate dal sindaco di Isernia in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984 sopracitata;

Visto il telegramma n. 1198/24B/P.C. del 14 dicembre 1988, con il quale il prefetto di Isernia ha rappresentato la necessità di una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 1989, della validità dei decreti e delle ordinanze di requisizione sopra menzionate, laddove ancora indispensabili, nelle more del completamento degli interventi di recupero delle abitazioni danneggiate;

Ravvisata la opportunità di accedere alla predetta richiesta;

Dispone:

Articolo unico

La validità dei decreti prefettizi e delle ordinanze sindacali di requisizione adottati per alloggiare i senzatetto a seguito degli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 dal prefetto e dal sindaco di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 e dell'art. 1 dell'ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984, citate entrambe nelle premesse, è ulteriormente differita al 30 giugno 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0197

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE gennaio 1989, n. **1166.**

Istruzioni per l'accesso ai mutui di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, recante norme sul «Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri dell'indennità di esproprio».

Ai comuni
Alle presidenze delle giunte regionali
Alle prefetture
All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

1. PREMESSA.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988 è stata pubblicata la legge 27 ottobre 1988, n. 458, recante norme sul «Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri dell'indennità di esproprio».

L'art. 1, primo comma, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere ai comuni mutui, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità.

Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Poiché la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e cioè il 3 novembre 1988, il termine per la presentazione della domanda scade il 1° gennaio 1989 che, essendo festivo, viene prorogato al giorno 2 gennaio 1989 non festivo. In caso di contestazione farà fede il timbro postale.

I benefici previsti devono essere ripartiti proporzionalmente fra i comuni richiedenti in relazione alla disponibilità delle risorse.

1.1. *Disposizioni in materia di finanza pubblica.*

Il decreto-legge del 30 dicembre 1988, n. 545, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, recante disposizioni in materia di finanza pubblica ha modificato l'assetto della predetta normativa in merito al concorso dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui di specie.

Più specificatamente l'art. 4, comma 11, ha riservato l'assunzione dell'onere delle rate di ammortamento direttamente a carico del bilancio dello Stato al solo finanziamento dei maggiori oneri delle indennità di esproprio dovuti in base a sentenze passate in giudicato.

Pertanto, nell'ambito dello stanziamento previsto dalla legge n. 458/88 e salvo le decisioni del C.I.P.E., la Cassa concederà mutui con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato esclusivamente per i maggiori oneri derivanti da sentenze passate in giudicato; per le altre spese, i mutui verranno concessi con l'onere di ammortamento a carico del bilancio dell'ente, con l'ulteriore specifica contribuzione dello Stato che si ritiene del 7%, a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti.

2. SOGGETTI DESTINATARI.

La legge in esame consente ai soli comuni di accedere ai mutui agevolati perciò nessun altro ente potrà godere dei benefici previsti.

3. OGGETTO.

Al fine della uniformità di interpretazione si chiarisce il concetto di «maggiori oneri di esproprio maturati alla data del 31 dicembre 1987».

Per «maggiori oneri» deve intendersi la differenza tra quanto è stato determinato con atto definitivo in sede giudiziale o amministrativa e la misura dell'indennità di esproprio a suo tempo determinata con decreto dell'autorità regionale o dell'autorità delegata.

Detto maggiore onere *non deve essere stato pagato* non potendosi assumere mutui per un debito già estinto.

Per «maturati alla data del 31 dicembre 1987» devono intendersi i maggiori oneri derivanti da atti definitivi alla data del 31 dicembre 1987 e cioè da:

sentenze passate in giudicato alla data del 31 dicembre 1987;

transazioni giudiziali o stragiudiziali concluse alla data del 31 dicembre 1987;

accordi di accettazione effettuati alla data del 31 dicembre 1987 da parte dei soggetti espropriati;

determinazione contenuta nella perizia di stima emessa ai sensi dell'art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (per le regioni a statuto speciale l'ente dovrà citare la norma e l'atto equivalente) depositata nei modi di rito, non impugnata e divenuta definitiva al 31 dicembre 1987.

Infine, per completezza, si precisa che l'art. 3 della legge in questione, sul risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo, non trova copertura con i fondi dell'art. 1 mancando il titolo di spesa.

4. PROCEDURA.

L'adesione di massima viene data sulla base di:

a) domanda più circostanziata (allegato 1) a firma del legale rappresentante dell'ente;

b) dichiarazione del segretario (allegato 2).

Poiché le risorse disponibili devono essere ripartite da questo Istituto tra tutte le richieste pervenute, i suddetti documenti dovranno *pervenire* entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale.* Si consiglia l'invio con raccomandata A.R. per aver data certa.

La garanzia diversificata a seguito delle disposizioni per la finanza pubblica richiede una diversa documentazione amministrativa. Gli enti locali devono perciò tener presente che, ad eccezione della quota parte di mutuo concesso per sentenze passate in giudicato e pagata direttamente dallo Stato, dovranno presentare per la concessione dei mutui, anche i documenti relativi alla prestazione della garanzia nel rispetto della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge n. 43/78.

Perciò *per la concessione del mutuo* da parte del consiglio d'amministrazione gli enti beneficiari devono trasmettere (allegato 3):

a) copia di delibera di assunzione del mutuo, munita delle attestazioni e certificazioni di rito;

b) dichiarazione del segretario sul rispetto delle disposizioni di legge per l'assunzione dei mutui;

c) il documento giustificativo della spesa;

d) delega di pagamento;

e) domanda di erogazione.

L'erogazione del mutuo avverrà automaticamente dopo la concessione senza ulteriori adempimenti istruttori da parte degli enti beneficiari.

Il direttore generale: FALCONE

Allegato 1

Alla Cassa depositi e prestiti
Via Goito, 4
00185 ROMA

Div. XIV

Posizione n. ....

Oggetto:

e, p.c. alla REGIONE

Il sottoscritto ....
Sindaco del Comune di .... ,
chiede un mutuo complessivo di L. .... , per maggiori oneri di esproprio ai sensi della legge 27/10/1988, n. 458.
L'importo e' cosi' determinato:

Indennita' di esproprio originaria	Oggetto/ Importo totale	Maggiore onere al 31/12/87
L.	Sentenze passate in giudicato al 31/12/87 L.	L.
L.	Transazioni giudiziali o stragiudiziali al 31/12/87 L.	L.
L.	Accordi bonari al 31/12/87 L.	L.
L.	Perizia di stima al 31/12/87 L.	L.
	Totale mutuo	L.

IL SINDACO

Allegato 2

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ADESIONE

Il sottoscritto in qualita' di Segretario del Comune di .... sotto la propria responsabilita':

D I C H I A R A

La determinazione dell'indennita' di esproprio, con decreto del presidente della Giunta Regionale o autorita' delegata e' avvenuta in data ....;

a) ☐ Il maggior onere liquidato con sentenza passata in giudicato, escluse le spese di giudizio, ammonta a L. ....;

b) ☐ La transazione giudiziale o stragiudiziale si e' conclusa il ...., con un maggior onere di L. ....;

c) ☐ L'atto pubblico relativo all'accordo bonario e' stato sottoscritto in data ...., con un maggior onere di L. ....;

d) ☐ La perizia di stima emessa con la procedura di cui all'art. 15 della legge 865/71 o altra norma equivalente, depositata e notificata nei modi di rito, non impugnata, e divenuta definitiva (per decorso dei termini) in data ...., con un maggior onere di L. ....;

(In tutti i casi)
- l'onere non risulta ancora pagato ne' l'Ente gode o ha goduto di agevolazioni finanziarie per detto titolo di spesa;
- L'area, a seguito della procedura di esproprio e' entrata a far parte del patrimonio o del demanio del Comune;
- Gli importi richiesti non comprendono somme da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno ex art. 3 della legge 458/88.

Il legale rappresentante dell'Ente Il Segretario

................................., li' ....

☐ barrare le caselle interessate

Allegato 3

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI

A) - DOCUMENTAZIONE BASE

1) copia di delibera di assunzione del mutuo presa in conformita' dello schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;

2) dichiarazione del Segretario ai fini della concessione;

3) documenti giustificativi di spesa alla data del 31/12/87;

- copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato;
- copia dell'atto di transazione giudiziale o stragiudiziale sottoscritto dalle parti;
- copia dell'atto di accordo bonario sottoscritto dalle parti;
- copia della perizia di stima depositata nei modi di rito, non impugnata e divenuta definitiva.

B) - GARANZIA

4) Atto di delega da compilarsi sugli uniti modelli per n. 20 annualita' di ammortamento da trarsi sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio (art. 3 legge 843/78).
L'atto stesso dovra' essere notificato al Tesoriere.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

A) - **DELIBERA BASE**

VISTO (esposizione dei fatti)

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. .... di cui:

a) L. .... per sentenza passata in giudicato con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'11° comma art. 4 D.L. n. 545 del 30/12/88;

b) L. .... per .... con onere di ammortamento a carico del bilancio comunale.

B) - **GARANZIA**

2) - di restituire il mutuo - per la quota b) - in n° 20 annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

3) - di garantire le n° 20 annualita' di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;

4) - di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti,la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

5) - di emettere sul tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi dell'art. 1 della legge 43/78;

6) - di iscrivere l'annualita' di cui l'Ente e' debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato;

7) - di prendere atto che il Tesoriere e' tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

Verbale fatto, letto e sottoscritto

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutivita'

Mod II - 01 - 305

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE
(delegazioni su entrate proprie)

Oggetto: Mutuo di L. ....
per ....
posizione n. ....

Il sottoscritto ....
Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Visto il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421;
Visto il D.L. 29 dicembre 1977, n. 946 convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43;
Visto il D.L. 31 agosto 1987, n° 359 convertito nella legge 29/10/87, n° 440;
Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti n° .... ;
Sotto la propria responsabilita'

A T T E S T A

- *(Comuni - Province - Comunita' montane)*

  ☐ - che il bilancio di previsione, nel quale e' inclusa la presente operazione finanziaria, e' stato approvato con deliberazione n. .... del .... ;

  ☐ - che nella relazione previsionale e programmatica e' specificatamente indicata la possibilita' di pagamento, sia della rata di ammortamento del mutuo che delle spese conseguenti alla gestione dell'opera, con le entrate del bilancio di riferimento;

  ☐ - che e' stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del .... (due anni antecedenti all'assunzione del mutuo);

  ☐ - che sono state adempiute le formalita' prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, senza seguito di ricorsi, della deliberazione n° .... del .... di assunzione del mutuo nonche' della procedura di controllo ai sensi / della legge regionale n° .... del .... / degli artt. 59 e 60 della legge 10/2/1953, n° 62 / e che tale atto e', pertanto, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge;

- *(Comuni - Province)*

  ☐ - che il mutuo e' stato inserito nel piano pluriennale degli investimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 19/6/1979 n° 421, (oppure, che trattasi di Ente non soggetto a tale obbligo);

- *(Comunita' montane)*

  ☐ - che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il quarto dell'entrate dell'Ente relative ai primi due titoli del bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 31/8/87, n° 359, convertito in legge n° 440/1987;

- *(Comuni e Province)*

  ☐ - che con il rilascio della delegazione di pagamento per il mutuo indicato in oggetto il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il quarto dell'entrate dell'Ente relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29/12/1977, n° 946, convertito nella legge n° 43/78.

Visto
Il legale rappresentante dell'Ente

IL SEGRETARIO

.................................., li ....

☐ **barrare le caselle interessate**

Mod. II-01-305

(delegazione su entrate proprie)

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI

art. 1 - 4 comma della legge 27/2/78 n 43
art. 8 - 2° comma della legge 29/10/87 n 440

Il sottoscritto Segretario
Visti gli atti d'ufficio

DICHIARA

A) - *(Comuni e Province - Comunita' montane)* - che il gettito delle entrate dei primi tre/due titoli del bilancio di previsione al netto delle entrate una tantum e compensative, relative all'anno 19......... e' il seguente:

Titolo I	-	Entrate tributarie / Gestione beni e servizi	L. ____________
Titolo II	-	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	L. ____________
Titolo III	-	Entrate extra tributarie	L. ____________
		Totale	L. ____________

A' - Limite di indebitamento: (25% di A) A' L. ____________

B) - che l'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio, al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa, e' il seguente per il corrente esercizio:

verso la Cassa DD.PP.	L. ____________
verso altri Istituti	L. ____________
verso altri	L. ____________
Totale	**L.** ____________

- che la quota interessi relativa a delegazioni rilasciate nel corrente anno ammonta a L. ____________

Totale L. ____________

Totale B L. ____________

C) - Quota disponibile (A' - B) L. ____________

D) - Quota interessi del presente mutuo: L. ____________

IL SEGRETARIO

....

Visto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

89A0198

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'Istituto per la cooperazione e lo sviluppo industriali, in Piacenza, ad accettare due donazioni ed un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1988, registro n. 23, foglio n. 97, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, l'Istituto per la cooperazione e lo sviluppo industriali, in Piacenza, è stato autorizzato ad accettare:

la donazione disposta in suo favore dall'Opera diocesana per la Preservazione della fede, consistente in un immobile sito in Piacenza, da destinare a sede dell'Istituto medesimo;

il legato disposto in suo favore da mons. Manfredini Ruben Enrico, consistente in un capannone, sito in Piacenza, da destinare a deposito dei materiali da utilizzare per gli scopi dell'ente;

la donazione disposta in suo favore da don Vittorio Pastori, consistente in un fabbricato, sito nel comune di Ziano Piacentino, da destinare a sede per corsi di formazione del personale dell'Istituto stesso.

89A0149

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Gico S.p.a.», in Grontardo

Con decreto in data 5 gennaio 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha provveduto a nominare il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Gico S.p.a.», con sede in Grontardo, via Trieste, 75, così composto:

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in Milano, via Finocchiaro Aprile, 9;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in Milano, via Plinio, 63;

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1946, con studio in Milano, via Finocchiaro Aprile, 9.

89A0129

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 14/4986 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Druento (Torino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 800.700.360 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 829.655.334 iscritto a ruolo a nome del contribuente Acerbi Pietro.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4736 del 1° dicembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Filottrano (Ancona) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 371.801.250 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 386.447.614 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Confezioni M.C.M.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4896 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Giaveno (Torino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 300.268.330 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 313.105.668 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Campioni Armando, Caretti Maria Luisa, Melis Pietro e B.R.B. di Baraban Pasqualina.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5108 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Pontestura (Alessandria) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 476.659.520 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 496.003.666 iscritto a ruolo a nome della Ecosystem S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4984 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Rivanazzano (Pavia) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 238.700.800 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 245.375.002 iscritto a ruolo a nome del contribuente Caponi Leopoldo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4992 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Viguzzolo (Alessandria) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 51.253.080 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 53.112.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Labianca Mario.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5181 del 1° dicembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Campofilone (Ascoli Piceno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 57.003.754 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 59.348.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte Cosme S.a.s. e Zimes S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedete al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5169 del 1° dicembre 1988 al titolare delle esattorie comunali delle imposte dirette di Falerone e di Monte Urano (Ascoli Piceno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 174.389.667 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 138.266.502 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Galosi Adriano; Lambertelli Ugo; Piermartire Maria Nilla; Rosi Gilberto; Vesprini Giuliano; Calz. Tours S.n.c.; Gezzi Fosco; Pierini Anita; Gallucci Iolanda; Società Tamas S.n.c.; Belleggia Orfeo e Cipolletti Angelo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4894-4895 del 1° dicembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 128.665.880 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 132.222.664 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Biancucci Alberto; Biancucci Leonella; Picena sport S.r.l.; Tomaificio Astro; Bi.Mi. S.n.c.; Biancucci Leonarda e Tomaificio Zebra.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A0166-89A0150

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1988 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «La Panoramica» Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), costituita il 23 marzo 1963 per rogito notaio Giuseppe Macrì, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Carlo Porcino.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1988 i poteri conferiti al rag. Gianfranco Boldrin, commissario governativo della Società cooperativa a r.l. edilizia San Mauro, con sede in Cavarzere (Venezia), sono stati prorogati fino al 15 maggio 1989.

89A0151

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Snia BPD*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, a decorrere dall'8 febbraio 1985:

periodo: dal 4 febbraio 1988 al 1° agosto 1988;
C.I.P.I. 16 ottobre 1979: dal 10 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.M.I.*, con sede in Caionvico (Brescia) e stabilimento di Caionvico (Brescia), a decorrere dal 16 marzo 1985:

periodo: dall'11 marzo 1988 al 6 settembre 1988;
C.I.P.I. 24 giugno 1982: dal 22 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.E.I.P. - Cavi elet.ci isolanti plastificati*, con sede in Isola delle Femmine (Palermo) e stabilimento di Isola delle Femmine (Palermo), a decorrere dal 21 novembre 1984:

periodo: dal 26 novembre 1985 al 24 maggio 1986;
C.I.P.I. 3 ottobre 1984: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Citiesse*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), a decorrere dal 21 agosto 1985:

periodo: dal 22 agosto 1987 al 17 febbraio 1988;
C.I.P.I. 22 dicembre 1983: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Berrettificio Montecatini*, con sede in Montecatini (Pistoia) e stabilimento di Montecatini (Pistoia), a decorrere dal 6 novembre 1985:

periodo: dall'8 novembre 1987 al 5 febbraio 1988;
C.I.P.I. 9 febbraio 1984: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Telsa*, con sede in Porto Valtravaglia (Varese) e stabilimento di Porto Valtravaglia (Varese), a decorrere dal 22 agosto 1985:

periodo: dal 22 novembre 1987 al 19 maggio 1988;
C.I.P.I. 2 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Technology Manifacturing*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 10 novembre 1985:

periodo: dall'8 maggio 1988 al 3 novembre 1988;
C.I.P.I. 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile - abbigliamento - maglieria, operanti in provincia di Ancona, a decorrere dal 21 maggio 1985:

periodo: dal 18 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
C.I.P.I. 8 aprile 1987: con effetto dal 1° aprile 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costa*, con sede in Castellaneta (Taranto) e stabilimento di Castellaneta (Taranto), a decorrere dal 21 marzo 1986:

periodo: dal 26 marzo 1988 al 21 settembre 1988;
C.I.P.I. 28 ottobre 1982: dal 5 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.I.P.A.*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), a decorrere dal 7 marzo 1986:

periodo: dal 5 marzo 1988 al 31 agosto 1988;
C.I.P.I. 20 dicembre 1984: dall'11 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 24 dicembre 1987 al 20 giugno 1988;
C.I.P.I. 28 ottobre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 21 giugno 1988 al 17 dicembre 1988;
C.I.P.I. 28 ottobre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Amada*, con sede in Ospedaletto (Pisa) e stabilimento di Ospedaletto (Pisa), a decorrere dal 20 febbraio 1986:

periodo: dal 13 febbraio 1988 al 10 agosto 1988;
C.I.P.I. 19 maggio 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mipa*, con sede in Vicopisano (Pisa) e stabilimento di Vicopisano (Pisa), a decorrere dal 27 marzo 1986:

periodo: dal 24 dicembre 1987 al 20 giugno 1988;
C.I.P.I. 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Stivy*, con sede in Crespina (Pisa) e stabilimento di Crespina (Pisa), a decorrere dal 12 aprile 1986:

periodo: dal 9 gennaio 1988 al 6 luglio 1988;
C.I.P.I. 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tiglio*, con sede in Cascina (Pisa) e stabilimento di Cascina (Pisa), a decorrere dal 16 maggio 1986:

periodo: dal 10 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
C.I.P.I. 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.O.L.G.I.*, con sede in Capannori (Lucca) e stabilimento di Capannori (Lucca), a decorrere dal 26 novembre 1985:

periodo: dal 25 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
C.I.P.I. 10 luglio 1985: dal 17 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Balducci*, con sede in Pieve a Nievole (Pistoia) e stabilimento di Pieve a Nievole (Pistoia), a decorrere dal 6 marzo 1986:

periodo: dal 4 settembre 1987 al 2 dicembre 1987;
C.I.P.I. 11 ottobre 1984: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mobilificio Europa*, con sede in Torrita di Siena (Siena) e stabilimento di Torrita di Siena (Siena), a decorrere dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 19 novembre 1987 al 16 maggio 1988;
C.I.P.I. 23 settembre 1983: dal 1° marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Icap - Prefabbricati*, con sede in Firenze e stabilimento di S. Giuliano Terme (Pisa), a decorrere dal 9 marzo 1986:

periodo: dal 9 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
C.I.P.I. 19 settembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cartiera S. Giusto*, con sede in Porcari (Lucca) e stabilimento di Porcari (Lucca), a decorrere dal 19 marzo 1986:

periodo: dal 20 settembre 1987 al 17 marzo 1988;
C.I.P.I. 3 luglio 1986: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ideal clima aertermica*, con sede in Milano e stabilimento di Calenzano (Firenze), a decorrere dal 22 maggio 1986:

periodo: dal 19 novembre 1987 al 16 maggio 1988;
C.I.P.I. 23 settembre 1983: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Motomar cantieri navali*, con sede in Lavagna (Genova) e stabilimento di Lavagna (Genova), a decorrere dall'11 febbraio 1986:

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 14 agosto 1987;
C.I.P.I. 22 dicembre 1983: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mupi*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze e Terranova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 6 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
C.I.P.I. 22 dicembre 1983: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *Coop Scolca*, con sede in Castel del Piano (Grosseto) e stabilimento di Castel del Piano (Grosseto), a decorrere dal 22 aprile 1986:

periodo: dal 27 gennaio 1987 al 25 luglio 1987;
C.I.P.I. 16 luglio 1986: dal 9 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *Coop Scolca*, con sede in Castel del Piano (Grosseto) e stabilimento di Castel del Piano (Grosseto), a decorrere dal 22 aprile 1986:

periodo: dal 26 luglio 1987 al 23 ottobre 1987
C.I.P.I. 16 luglio 1986: dal 9 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Italian Trusting*, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze) e stabilimento di Borgo San Lorenzo (Firenze), a decorrere dal 20 maggio 1986:

periodo: dal 19 febbraio 1988 al 16 agosto 1988;
C.I.P.I. 3 ottobre 1984: dal 5 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Navalcavi*, con sede in Genova-Fegino e stabilimento di Genova-Fegino, a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 30 ottobre 1987 al 26 aprile 1988;
C.I.P.I. 12 dicembre 1978: dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

29) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero operanti in comune di Chitignano (Arezzo), a decorrere dal 2 novembre 1986:

periodo: dal 7 novembre 1987 al 4 maggio 1988;
C.I.P.I. 11 febbraio 1988: con effetto dall'11 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Banchieri industria mobili*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 29 ottobre 1986:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 29 aprile 1988;
C.I.P.I. 8 agosto 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Club Roman Fashion*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimenti di Grumo Nevano (Napoli) e Pomezia (Roma), a decorrere dal 12 marzo 1984:

periodo: dal 26 febbraio 1988 al 23 agosto 1988;
C.I.P.I. 22 marzo 1983: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Industria giocattoli cinematografici*, con sede in Lanciano (Chieti) e stabilimento di Lanciano (Chieti), a decorrere dal 12 dicembre 1986:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 17 settembre 1987;
C.I.P.I. 12 febbraio 1987: dal 19 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Industria giocattoli cinematografici*, con sede in Lanciano (Chieti) e stabilimento di Lanciano (Chieti), a decorrere dal 12 dicembre 1986:

periodo: dal 18 settembre 1987 al 16 dicembre 1987;
C.I.P.I. 12 febbraio 1987: dal 19 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Satel*, con sede in Roma e stabilimento di Cisterna di Latina (Latina) a decorrere dal 5 maggio 1986:

periodo: dal 6 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
C.I.P.I. 5 maggio 1983: dal 30 agosto 1982:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Satel*, con sede in Roma e stabilimento di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 5 maggio 1986:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 29 aprile 1988;
C.I.P.I. 5 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Mobilificio Salvatore Vignapiano*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), a decorrere dal 28 agosto 1987:

periodo: dal 30 gennaio 1988 al 2 maggio 1988;
C.I.P.I. 12 febbraio 1987: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Mobilificio Salvatore Vignapiano*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), a decorrere dal 28 agosto 1987:

periodo: dal 3 maggio 1988 al 31 luglio 1988;
C.I.P.I. 12 febbraio 1987: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vic - Industria tubi gomma*, con sede in S. Atto (Teramo) e stabilimento di S. Atto (Teramo), a decorrere dal 29 agosto 1987:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 3 giugno 1988;
C.I.P.I. 8 aprile 1987: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vic - Industria tubi gomma*, con sede in S. Atto (Teramo) e stabilimento di S. Atto (Teramo), a decorrere dal 29 agosto 1987:

periodo: dal 4 giugno 1988 al 1° settembre 1988;
C.I.P.I. 8 aprile 1987: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sape legno*, con sede in San Nicolò a Tordino (Teramo) e stabilimento di San Nicolò a Tordino (Teramo), a decorrere dal 7 marzo 1987:

periodo: dall'8 settembre 1987 all'11 dicembre 1987;
C.I.P.I. 27 novembre 1986: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sape legno*, con sede in San Nicolò a Tordino (Teramo) e stabilimento di San Nicolò a Tordino (Teramo), a decorrere dal 7 marzo 1987:

periodo: dal 12 dicembre 1987 al 10 marzo 1988;
C.I.P.I. 27 novembre 1986: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Famov*, con sede in Castiglione M.R. (Teramo) e stabilimento di Castiglione M.R. (Teramo), a decorrere dal 22 ottobre 1987:

periodo: dal 24 aprile 1988 al 27 luglio 1988;
C.I.P.I. 8 aprile 1987: dal 22 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Famov*, con sede in Castiglione M.R. (Teramo) e stabilimento di Castiglione M.R. (Teramo), a decorrere dal 22 ottobre 1987:

periodo: dal 28 luglio 1988 al 25 ottobre 1988;
C.I.P.I. 8 aprile 1987: dal 22 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. O.M.F.*, con sede in Rodengo Saiano (Brescia) e stabilimento di Rodengo Saiano (Brescia), a decorrere dal 18 dicembre 1987:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 22 settembre 1988;
C.I.P.I. 19 settembre 1985: dal 20 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

66) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
proroga da centodiciassette mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Vega confezioni*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 4 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 4 luglio 1985 - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *Gestione industria salumificio F.lli Doretti*, con sede in Firenze e stabilimenti di Cozzile (Potenza) e Massa (Massa Carrara):

periodo: dal 5 giugno 1988 al 3 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 4 giugno 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Officine meccaniche De Ranieri*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 23 marzo 1987 al 21 settembre 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 21 settembre 1984 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 21 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Simex di Chimenti, Vannini e Fornai*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 17 febbraio 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *Nuova Itam*, con sede in Monte San Savino (Arezzo) e stabilimento di Monte San Savino (Arezzo):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 3 aprile 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Calzaturificio Gimal*, con sede in Montaione (Firenze) e stabilimento di Montaione (Firenze):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 27 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

7) *S.p.a. Nuova S.T.I.C.*, con sede in Borgo a Mozzano (Lucca) e stabilimento di Borgo a Mozzano (Lucca):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

8) *S.r.l. Alex Val Claude*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo):

periodo: dal 21 agosto 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 20 febbraio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Rossi & Gambassi*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Fulgens*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria):

periodo: dal 10 marzo 1987 all'11 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 10 marzo 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1988, n. 10000.

2) *S.r.l. Fulgens*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria):

periodo: dal 12 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 10 marzo 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente deceto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 settembre 1988, n. 10063.

3) *S.p.a. Vis - Visconti Francesco*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

4) *Soc. Iberti Aurelia*, con sede in Albissola Superiore (Savona) e stabilimento di Albissola Superiore (Savona):

periodo: dal 7 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 6 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 6 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *Soc. Rolcart di Diaferia Giuseppe*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 5 giugno 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 5 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Ennepi*, con sede in San Gillio (Torino) e stabilimento di San Gillio (Torino):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

66) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzetteria operanti in comune di Gussago (Brescia), a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 1° marzo 1986 al 27 agosto 1986;
C.I.P.I. 19 dicembre 1985: con effetto dal 31 gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1986.

67) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzetteria operanti in comune di Gussago (Brescia), a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 28 agosto 1986 al 25 novembre 1986;
C.I.P.I. 19 dicembre 1985: con effetto dal 31 gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1986.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Metalli officine meccaniche navali*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dal 19 agosto 1984:

periodo: dal 21 novembre 1987 al 18 maggio 1988;
C.I.P.I. 27 gennaio 1982: dal 25 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Bergamo, a decorrere dal 29 ottobre 1984:

periodo: dal 21 aprile 1987 al 17 ottobre 1987;
C.I.P.I. 29 maggio 1986: con effetto dal 30 settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1986.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Bergamo, a decorrere dal 29 ottobre 1984:

periodo: dal 18 ottobre 1987 al 14 aprile 1988;
C.I.P.I. 29 maggio 1986: con effetto dal 30 settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simer*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 13 giugno 1985:

periodo: dall'11 dicembre 1987 al 7 giugno 1988;
C.I.P.I. 19 maggio 1983: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pelletteria operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 31 luglio 1985:

periodo: dal 25 gennaio 1988: dal 22 luglio 1988;
C.I.P.I. 12 febbraio 1987: con effetto dal 31 luglio 1985;
causa: crisi del settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Emmesole*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona), a decorrere dal 12 settembre 1985:

periodo: dall'11 dicembre 1987 al 7 giugno 1988;
C.I.P.I. 11 marzo 1982: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mobilifico Del Paglia*, con sede in Radicofani (Siena) e stabilimento di Radicofani (Siena), a decorrere dal 25 settembre 1985:

periodo: dal 27 dicembre 1987 al 25 marzo 1988;
C.I.P.I. 5 maggio 1983: dal 1° dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Berrettificio Montecatini*, con sede in Montecatini (Pistoia) e stabilimento di Montecatini (Pistoia), a decorrere dal 6 novembre 1985:

periodo: dal 6 febbraio 1988 dal 5 maggio 1988;
C.I.P.I. 9 febbraio 1984: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vetroblock*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 25 dicembre 1987 al 21 giugno 1988;
C.I.P.I. 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera Paolo Marziale*, con sede in Tivoli (Roma) e stabilimento di Tivoli (Roma), a decorrere dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 14 luglio 1988 al 9 gennaio 1989;
C.I.P.I. 27 aprile 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. A.C.E. - Adriatica cavi elettrici*, con sede in Guglionesi (Campobasso) e stabilimento di Guglionesi (Campobasso), a decorrere dal 6 febbraio 1986:

periodo: dall'11 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
C.I.P.I. 8 agosto 1984: dal 20 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. General Tex*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti Scalo, a decorrere dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 21 dicembre 1986 al 18 giugno 1987;
C.I.P.I. 13 febbraio 1986: dal 3 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Atlas Holzwerke*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento), a decorrere dal 9 febbraio 1986:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 29 luglio 1988;
C.I.P.I. 5 maggio 1983: dal 13 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Filotecnica*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze), a decorrere dal 26 febbraio 1986:

periodo: dal 23 febbraio 1988 al 20 agosto 1988;
C.I.P.I. 9 febbraio 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Balducci*, con sede in Pieve a Nievole (Pistoia) e stabilimento di Pieve a Nievole (Pistoia), a decorrere dal 6 marzo 1986:

periodo: dal 3 dicembre 1987 al 3 marzo 1988;
C.I.P.I. 11 ottobre 1984: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Com*, con sede in Tavagnacco (Udine) e stabilimento di Tavagnacco (Udine), a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 21 novembre 1987 al 18 maggio 1988;
C.I.P.I. 6 maggio 1981: dal 12 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

16) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore fabbricazione ombrelli operanti in Ponsacco, Calcinaia, Bientina (Pisa), a decorrere dal 9 aprile 1986:

periodo: dal 9 gennaio 1988 al 6 luglio 1988;
C.I.P.I. 22 dicembre 1987: dal 1° marzo 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Con-Press*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 17 gennaio 1986:

periodo: dal 12 gennaio 1988 al 9 luglio 1988;
C.I.P.I. 12 settembre 1984: dal 1° luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Omas industria meccanica*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona), a decorrere dal 5 aprile 1986:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 30 settembre 1988;
C.I.P.I. 11 ottobre 1984: dal 16 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.lli Messersì*, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimenti di Ostra (Ancona) e Senigallia (Ancona), a decorrere dal 17 aprile 1986:

periodo: dal 16 aprile 1988 al 12 ottobre 1988;
C.I.P.I. 18 gennaio 1985: dal 23 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F. & G. di Fabbri e Guzzini R.*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Recanati (Macerata), a decorrere dal 13 gennaio 1986:

periodo: dal 13 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
C.I.P.I. 13 febbraio 1986: dal 27 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. I.A.R.E.E. dell'ing. Glauco Corbellini*, con sede in Udine e stabilimento di Udine, a decorrere dal 26 dicembre 1986:

periodo: dal 31 dicembre 1987 al 27 giugno 1988;
C.I.P.I. 22 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *Coop S.Co.L.Ca.*, con sede in Castel del Piano (Grosseto) e stabilimento di Castel del Piano (Grosseto), a decorrere dal 22 aprile 1986:

periodo: dal 24 ottobre 1987 al 21 gennaio 1988;
C.I.P.I. 16 luglio 1986: dal 9 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Runa*, con sede in Scandicci (Firenze) e stabilimento di Asciano (Siena), a decorrere dal 24 ottobre 1986:

periodo: dal 26 aprile 1988 al 22 ottobre 1988;
C.I.P.I. 19 dicembre 1985: dal 29 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Pantalonificio Icopant's di Vallorani & C.*, con sede in Sirolo (Ancona) e stabilimento di Sirolo (Ancona), a decorrere dal 31 agosto 1986:

periodo: dal 27 agosto 1987 al 22 febbraio 1988;
C.I.P.I. 26 maggio 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Corbellini Plinio dell'ing. Corbellini G.*, con sede in Udine e stabilimento di Udine, a decorrere dal 26 dicembre 1986:

periodo: dal 31 dicembre 1987 al 27 giugno 1988;
C.I.P.I. 20 luglio 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Timode*, con sede in Tassullo (Trento) e stabilimento di Tassullo (Trento), a decorrere dal 16 gennaio 1987:

periodo: dal 21 gennaio 1988 al 18 luglio 1988;
C.I.P.I. 30 maggio 1985: dal 19 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Spinelli G. & C.*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), a decorrere dal 16 marzo 1987:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 16 settembre 1988;
C.I.P.I. 14 ottobre 1986: dal 19 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Interlegno di Bracchetti Paolo & C.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 1° marzo 1987:

periodo: dal 6 marzo 1988 al 1° settembre 1988;
C.I.P.I. 3 agosto 1984: dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sarda Bacini*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari, a decorrere dal 2 agosto 1986:

periodo: dal 7 agosto 1987 al 2 febbraio 1988;
C.I.P.I. 29 maggio 1986: dal 1° agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ghigiotti*, con sede in Grosseto e stabilimento di Grosseto, a decorrere dal 15 novembre 1986:

periodo: dal 20 novembre 1987 al 17 maggio 1988;
C.I.P.I. 18 dicembre 1986: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Co.Ge.Ma.*, con sede in Bologna e stabilimenti di Bologna e S. Giovanni Persiceto (Bologna), a decorrere dal 5 marzo 1984:

periodo: dal 9 settembre 1987 al 7 dicembre 1987;
C.I.P.I. 12 giugno 1984: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Co.Ge.Ma.*, con sede in Bologna e stabilimenti di Bologna e S. Giovanni Persiceto (Bologna), a decorrere dal 5 marzo 1984:

periodo: dall'8 dicembre 1987 al 6 marzo 1988;
C.I.P.I. 12 giugno 1984: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sermide*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dall'8 marzo 1984:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 5 dicembre 1987;
C.I.P.I. 12 giugno 1984: dall'8 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 giugno 1988, n. 9921/55.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sermide*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dall'8 marzo 1984:

periodo: dal 6 dicembre 1987 al 4 marzo 1988;
C.I.P.I. 12 giugno 1984: dall'8 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 giugno 1988, n. 9921/56.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Tre Effe*, con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimento di Garlasco (Pavia), a decorrere dal 30 maggio 1986:

periodo: dal 2 dicembre 1986 al 1° marzo 1987;
C.I.P.I. 8 maggio 1986: dal 3 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Tre Effe*, con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimento di Garlasco (Pavia), a decorrere dal 30 maggio 1986:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 maggio 1987;
C.I.P.I. 8 maggio 1986: dal 3 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Tre Effe*, con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimento di Garlasco (Pavia), a decorrere dal 30 maggio 1986:

periodo: dal 31 maggio 1987 al 26 novembre 1987;
C.I.P.I. 8 maggio 1986: dal 3 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Tre Effe*, con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimento di Garlasco (Pavia), a decorrere dal 30 maggio 1986:
periodo: dal 27 novembre 1987 al 24 maggio 1988;
C.I.P.I. 8 maggio 1986: dal 3 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Società elettronica impianti e costruzioni*, con sede in Belvedere Ostrense (Ancona) e stabilimento di Belvedere Ostrense (Ancona), a decorrere dal 10 marzo 1987:
periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 dicembre 1987;
C.I.P.I. 28 novembre 1985: dall'11 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Società elettronica impianti e costruzioni*, con sede in Belvedere Ostrense (Ancona) e stabilimento di Belvedere Ostrense (Ancona), a decorrere dal 10 marzo 1987:
periodo: dal 14 dicembre 1987 all'11 marzo 1988;
C.I.P.I. 28 novembre 1985: dall'11 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Strike*, con sede in Capannori (Lucca) e stabilimento di Capannori (Lucca), a decorrere dal 20 settembre 1987:
periodo: dal 26 marzo 1988 al 23 giugno 1988;
C.I.P.I. 6 agosto 1987: dal 23 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Strike*, con sede in Capannori (Lucca) e stabilimento di Capannori (Lucca), a decorrere dal 20 settembre 1987:
periodo: dal 24 giugno 1988 al 21 settembre 1988;
C.I.P.I. 6 agosto 1987: dal 23 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Compenx*, con sede in Vigarano Pieve (Ferrara) e stabilimento di Vigarano Pieve (Ferrara), a decorrere dal 6 ottobre 1984:
periodo: dal 7 aprile 1988 al 6 luglio 1988;
C.I.P.I. 20 dicembre 1984: dal 20 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Compenx*, con sede in Vigarano Pieve (Ferrara) e stabilimento di Vigarano Pieve (Ferrara), a decorrere dal 6 ottobre 1984:
periodo: dal 7 luglio 1988 al 4 ottobre 1988;
C.I.P.I. 20 dicembre 1984: dal 20 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Salmi-OMC*, con sede in Corio Canavese (Torino) e stabilimento di Corio Canavese (Torino), a decorrere dal 4 ottobre 1986:
periodo: dal 1° aprile 1987 al 3 luglio 1987;
C.I.P.I. 13 febbraio 1986: dall'11 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Salmi-OMC*, con sede in Corio Canavese (Torino) e stabilimento di Corio Canavese (Torino), a decorrere dal 4 ottobre 1986:
periodo: dal 4 luglio 1987 al 1° ottobre 1987;
C.I.P.I. 13 febbraio 1986: dall'11 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Salmi-OMC*, con sede in Corio Canavese (Torino) e stabilimento di Corio Canavese (Torino), a decorrere dal 4 ottobre 1986:
periodo: dal 2 ottobre 1987 al 29 marzo 1988;
C.I.P.I. 13 febbraio 1986: dall'11 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *Coop. a r.l. C.Op.M.A.*, con sede in Castelbolognese (Ravenna) e stabilimento di Castelbolognese (Ravenna), a decorrere dal 26 aprile 1984:
periodo: dal 23 ottobre 1987 al 25 gennaio 1988;
C.I.P.I. 3 agosto 1984: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *Coop. a r.l. C.Op.M.A.*, con sede in Castelbolognese (Ravenna), e stabilimento di Castelbolognese (Ravenna), a decorrere dal 26 aprile 1984:
periodo: dal 26 gennaio 1988 al 24 aprile 1988;
C.I.P.I. 3 agosto 1984: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *Coop. a r.l. C.Op.M.A.*, con sede in Castelbolognese (Ravenna), e stabilimento di Castelbolognese (Ravenna), a decorrere dal 26 aprile 1984:
periodo: dal 25 aprile 1988 al 21 ottobre 1988;
C.I.P.I. 3 agosto 1984: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Galassia*, con sede in Isolarella (Brescia) e stabilimento di Isolarella (Brescia), a decorrere dal 29 gennaio 1986:
periodo: dal 27 luglio 1986 al 4 novembre 1986;
C.I.P.I. 19 maggio 1983: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Galassia*, con sede in Isolarella (Brescia) e stabilimento di Isolarella (Brescia), a decorrere dal 29 gennaio 1986:
periodo: dal 5 novembre 1986 al 2 febbraio 1987;
C.I.P.I. 19 maggio 1983: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Delta prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli), a decorrere dal 19 luglio 1984:
periodo: dal 18 gennaio 1988 al 21 aprile 1988;
C.I.P.I. 22 dicembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Delta prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli), a decorrere dal 19 luglio 1984:
periodo: dal 22 aprile 1988 al 20 luglio 1988;
C.I.P.I. 22 dicembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Delta prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli), a decorrere dal 19 luglio 1984:
periodo: dal 21 luglio 1988 al 16 gennaio 1989;
C.I.P.I. 22 dicembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costruzioni officine meccaniche Grazioli*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, a decorrere dal 15 marzo 1984:
periodo: dal 15 settembre 1987 al 18 dicembre 1987;
C.I.P.I. 23 settembre 1983: dal 5 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costruzioni officine meccaniche Grazioli*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, a decorrere dal 15 marzo 1984:
periodo: dal 19 dicembre 1987 al 17 marzo 1988;
C.I.P.I. 23 settembre 1983: dal 5 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costruzioni officine meccaniche Grazioli*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, a decorrere dal 15 marzo 1984:
periodo: dal 18 marzo 1988 al 13 settembre 1988;
C.I.P.I. 23 settembre 1983: dal 5 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Omel*, con sede in Lissone (Milano) e stabilimento di Lissone (Milano), a decorrere dal 13 febbraio 1984:
periodo: dal 10 agosto 1987 al 12 novembre 1987;
C.I.P.I. 3 agosto 1984: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Omel*, con sede in Lissone (Milano) e stabilimento di Lissone (Milano), a decorrere dal 13 febbraio 1984:
periodo: dal 13 novembre 1987 al 10 febbraio 1988;
C.I.P.I. 3 agosto 1984: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mondial ceramica italiana*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Nepi (Viterbo), a decorrere dal 1° febbraio 1985:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 27 ottobre 1988;
C.I.P.I. 28 marzo 1985: dal 13 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mondial ceramica italiana*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Nepi (Viterbo), a decorrere dal 1° febbraio 1985:

periodo: dal 28 ottobre 1988 al 25 gennaio 1989;
C.I.P.I. 28 marzo 1985: dal 13 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Kissy Line*, con sede in Gargnano (Brescia) e stabilimento di Gargnano (Brecia), a decorrere dal 9 giugno 1987:

periodo: dal 4 dicembre 1987 al 3 marzo 1988;
C.I.P.I. 12 giugno 1984: dal 13 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Kissy Line*, con sede in Gargnano (Brescia) e stabilimento di Gargnano (Brescia), a decorrere dal 9 giugno 1987:

periodo: dal 4 marzo 1988 al 1° giugno 1988;
C.I.P.I. 12 giugno 1984 dal 13 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nascivera*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 15 agosto 1987:

periodo: dal 12 febbraio 1988 al 12 maggio 1988;
C.I.P.I. 12 giugno 1984: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nascivera*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 15 agosto 1987:

periodo: dal 13 maggio 1988 al 10 agosto 1988;
C.I.P.I. 12 giugno 1984: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *Calzaturificio Orfeo*, con sede in Premilcuore (Forlì) e stabilimento di Premilcuore (Forlì), a decorrere dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 30 giugno 1988;
C.I.P.I. 19 settembre 1985: dal 4 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *Calzaturificio Orfeo*, con sede in Premilcuore (Forlì) e stabilimento di Premilcuore (Forlì), a decorrere dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 1° luglio 1988 al 28 settembre 1988;
C.I.P.I. 19 settembre 1985: dal 4 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Officine meccaniche trentine*, con sede in Trento e stabilimento di Trento, a decorrere dal 19 luglio 1984:

periodo: dal 15 gennaio 1988 al 14 aprile 1988;
C.I.P.I. 12 giugno 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Officine meccaniche trentine*, con sede in Trento e stabilimento di Trento, a decorrere dal 19 luglio 1984:

periodo: dal 15 aprile 1988 al 13 luglio 1988;
C.I.P.I. 12 giugno 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Valtex*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Terranova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 28 dicembre 1983:

periodo: dal 16 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
C.I.P.I. 5 maggio 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Albari*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 15 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
C.I.P.I. 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1984.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Metalstrutture*, con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimento di Reana del Rojale (Udine), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 19 dicembre 1987 al 15 giugno 1988;
C.I.P.I. 18 febbraio 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Fonderia novese*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 27 febbraio 1984:

periodo: dal 14 febbraio 1988 all'11 agosto 1988;
C.I.P.I. 22 dicembre 1982: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

75) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni-abbigliamento, operanti in comune di Altopascio (Lucca), a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 27 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
C.I.P.I. 19 giugno 1985 dal 30 novembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

89A0128

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Variazione di destinazione di finanziamento per i programmi sperimentali di edilizia sovvenzionata ed edilizia agevolata di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 21 dicembre 1988, ha destinato la somma di lire 18,217 miliardi, prevista dalla deliberazione CIPE in data 9 febbraio 1984 per la realizzazione di programmi di edilizia sperimentale sovvenzionata e resasi disponibile per mancanza di rispondenti programmi realizzabili, ai programmi di edilizia sperimentale agevolata già approvati dal CER, ad integrazione dei finanziamenti assegnati con la stessa deliberazione del 9 febbraio 1984.

89A0154

Ripartizione di somme, già stanziate per l'anno 1987 alla regione Puglia ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219

Il CIPE, con deliberazione del 21 dicembre 1988, ha ripartito ai seguenti comuni, nella misura di seguito indicata, la disponibilità di lire 4.692 milioni, già assegnata alla regione Puglia, per l'anno 1987, per interventi di cui all'art. 8, lettera G, della legge n. 219/1981:

	Milioni di lire
Bovino	445
Celle di San Vito	800
Faeto	2.500
Rocchetta Sant Antonio	947

89A0156

Variazione al programma case per lavoratori addetti all'industria della regione Abruzzo ai sensi della legge 24 aprile 1980, n. 146

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 21 dicembre 1988, ha modificato, limitatamente a quanto concerne il «Settore case per lavoratori» (allegato C), la deliberazione dell'8 agosto 1980, nella seguente maniera:

Regione Abruzzo:

a) la voce «Agglomerato di S. Salvo» per l'importo di lire 2.758 milioni, è ridotta a lire 2.313,600 milioni;

b) è inserito l'intervento «Agglomerato di Gissi» per l'importo di lire 444,400 milioni, da realizzarsi a cura della cooperativa ACLI «Pendolari Vasto S. Salvo».

89A0157

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Criteri e modalità per l'assunzione da parte della GEPI dei lavoratori individuati ai sensi dell'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 21 dicembre 1988, ha autorizzato la GEPI a completare, entro il 31 dicembre 1988, le assunzioni dei lavoratori licenziati, ad esclusione di quelli che possono far valere nell'anno 1988 i requisiti per il pensionamento anticipato, delle imprese incluse nel prospetto 2B, annesso alla deliberazione del 21 gennaio 1988 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1988, in misura tale che non sia superata, tenuto conto dei lavoratori già assunti, la quota massima per categoria stabilita dalla legge.

Ha inoltre fissato il numero dei lavoratori della società Loro Parisini di Castelcisterna (Napoli) in cinquantatrè unità.

Infine, ha stabilito che per l'individuazione dei lavoratori della società Pentole Moneta, da assumere nei limiti dei posti disponibili fino al raggiungimento della quota massima prevista dalla legge per la regione Campania, è effettuata dalla società sulla base dei criteri stabiliti dall'accordo interconfederale in materia di riduzione di personale.

89A0155

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'ANAS di immobili nei comuni di Ala, Ariano Irpino, Civitella Paganico, Gubbio, Perugia, Polla, Reggello e S. Stefano di Quisquina.

Con D.A. n. 3445 del 18 gennaio 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di una casa cantoniera e sue pertinenze posta in margine della s.s. n. 12 «Dell'Abetone e del Brennero» al km 339 + 370 e distinta in catasto del comune censuario di Ala (Trento) alla p.ed 571 e p.f. 2960.

Con D.A. n. 156 del 7 marzo 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 1620 posto in margine della s.s. n. 90 «Via delle Puglie» al km 17 + 210 ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Ariano Irpino (Avellino) al foglio di mappa n. 118, particella n. 238.

Con D.A. n. 154 del 7 marzo 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 740 posto in margine della s.s. n. 223 «Via di Paganico» ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Civitella Paganico (Grosseto) al foglio n. 153, particella n. 299.

Con D.A. n. 3246 del 7 marzo 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 90 posto in margine della s.s. n. 298 «Eugabina» al km 10 + 800 e identificato presso il nuovo catasto terreni del comune censuario di Gubbio (Perugia) al foglio n. 197, particella n. 566 (ex 566/a).

Con D.A. n. 3247 del 18 gennaio 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un relitto stradale di mq 1585 posto in margine della s.s. n. 3-*bis* in tenimento del comune censuario di Perugia e censito presso il catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 351, particella n. 322.

Con D.A. n. 2728 del 25 ottobre 1988, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) di un reliquato stradale di mq 266 identificato in catasto del comune censuario di Polla (Salerno) al foglio n. 18, part. 585/b.

Con D.A. n. 153 del 7 marzo 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 520 posto in margine della s.s. n. 69 «Via di Val d'Arno» ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Reggello (Firenze) al foglio n. 90, particelle numeri 1, 2, 3 e 4.

Con D.A. n. 370 del 18 gennaio 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 830 sito in comune di S. Stefano di Quisquina (Agrigento) ed identificato presso il nuovo catasto terreni del suddetto comune al foglio n. 12.

89A0130 - 89A0171

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cooper Tour - Soc. coop. a r.l., in Monfalcone

Con deliberazione n. 6787 del 16 dicembre 1988, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Cooper Tour - Soc. coop. a r.l.», con sede in Monfalcone, costituita il 27 maggio 1985 per rogito notaio dott. Albano Del Fabro di Monfalcone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Bernardo Colussi, con studio in Pordenone, via Mazzini, 49.

89A0172

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Ossana

Con deliberazione n. 11396 datata 30 settembre 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 1807/2, comune catastale di Ossana dal demanio al patrimonio provinciale.

89A0173

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100890150) **L. 1.000**